

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

2006/0084(COD)

10.9.2008

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
(COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))

Relatore per parere: Giuseppe Gargani

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 24 maggio 2006, la Commissione ha approvato una nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹. La modifica, che riprende ampiamente e intende migliorare il contenuto delle proposte del 2004, si concentra essenzialmente sui seguenti elementi:

- Relazioni tra il comitato di vigilanza, l'OLAF, le istituzioni e gli altri organi o organismi;
- Diritti delle persone coinvolte dalle indagini;
- Istituzione del consigliere revisore;
- Miglioramento dello scambio di informazioni tra l'OLAF, le istituzioni e gli organi europei, gli Stati membri e gli informatori;
- Mandato del direttore generale;
- Finanziamento dell'Ufficio.

Nel suo complesso, la proposta della Commissione appare ragionevole ed equilibrata. Tuttavia, il vostro Relatore ritiene di dover suggerire alcune modifiche del testo per migliorarne l'efficacia tenuto conto delle finalità di riforma della proposta stessa.

In particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, si dovrebbe precisare che il direttore generale può avviare indagini esterne, oltre che su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, anche su richiesta del Parlamento europeo.

Viceversa, il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 2, che prevede il divieto di avviare allo stesso tempo un'indagine interna da parte dell'OLAF e un'indagine amministrativa da parte delle istituzioni o degli organi interessati dovrebbe essere riformulato in modo tale da ammettere la contemporaneità delle indagini, e di improntarla, allo stesso tempo, alla massima collaborazione. Da una parte, infatti, non si può vietare ad un'istituzione di procedere essa stessa ad un'indagine amministrativa nell'esercizio dei suoi poteri di controllo interno e, dall'altra, l'obbligo di collaborazione sarebbe in perfetta sintonia con quel "dialogo strutturato" tra l'Ufficio e le istituzioni di cui parla l'articolo 11 bis della proposta della Commissione.

Si dovrebbero rafforzare le garanzie procedurali previste dall'articolo 7 bis per mettere la persona interessata in condizione di poter assumere adeguatamente la propria difesa. L'articolo 7 bis, paragrafo 4, dovrebbe in particolare essere riformulato nel senso che le garanzie procedurali previste dalla stessa disposizione non precludono la più ampia tutela derivante eventualmente dal Trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalle altre disposizioni applicabili, incluse quelle nazionali. Il considerando 5, relativo per l'appunto a tale disposizione, dovrebbe essere modificato corrispondentemente.

¹ COM(2006) 244 def. del 24.5.2006.

All'articolo 8 bis, secondo comma, laddove si consente al direttore generale di non inviare alla persona interessata le conclusioni e le raccomandazioni adottate al termine di un'indagine, si dovrebbe precisare che ciò può avvenire solo dopo aver atteso il parere del consigliere revisore, il cui ruolo è appunto quello di presiedere al controllo del rispetto delle garanzie procedurali di partecipazione degli interessati. L'articolo 14, paragrafo 4, della proposta dovrebbe essere modificato in tal senso.

L'articolo 10, paragrafo 2, comma terzo, dovrebbe essere emendato allo scopo di precisare che la persona coinvolta nell'inchiesta ha la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti contestati *almeno per iscritto* e che tale parere deve essere trasmesso allo Stato membro interessato insieme alle altre informazioni ottenute nel corso dell'indagine. Solo in tal modo si può offrire alle autorità nazionali interessate una visione dei fatti che sia completa e rispettosa del contraddittorio.

Infine, gli articoli 15 bis e 15 ter potrebbero essere modificati per tenere conto della nuova procedura regolamentare con controllo introdotta dalla Decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che ha modificato la Decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (comitatologia). In particolare, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 5 di detta Decisione con un riferimento all'articolo 5 bis della stessa, in modo che la nuova procedura possa essere d'applicazione e permettere così al Parlamento europeo di esercitare un peso maggiore in materia. Viene aggiunto a tal fine anche un nuovo considerando 17.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall'Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, dalle disposizioni dello statuto e *dalle disposizioni nazionali applicabili.*

Emendamento

(5) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall'Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, *incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dalla Carta dei diritti fondamentali*

dell'Unione europea, dalle disposizioni dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile..

Motivazione

Occorre evidenziare la specificità dello statuto dei deputati del Parlamento europeo in quanto istituzione che concorre alla responsabilità del potere esecutivo dell'Unione europea.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le indagini condotte dall'Ufficio su questioni riguardanti un deputato al Parlamento europeo, oltre a sovvertire la normale prassi di esercizio del controllo da parte del potere legislativo, possono comportare per il deputato un pregiudizio irreparabile, di conseguenza devono avvenire unicamente nelle condizioni riconosciute dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo.

Motivazione

Risulta necessario evitare che un procedimento amministrativo pregiudichi l'integrità morale dei deputati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Appare opportuno potenziare il controllo esercitato dal comitato di vigilanza, segnatamente per verificare il rispetto dell'obbligo di trasmettere informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli sviluppi in materia di applicazione delle garanzie procedurali e di durata delle indagini. Risulta inoltre necessario instaurare una cooperazione tra il comitato di vigilanza e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, permettendo al comitato di vigilanza di riunirsi con rappresentanti di tali istituzioni nel quadro di un dialogo strutturato, ferma restando l'indipendenza dei suoi membri.

Emendamento

(10) Appare opportuno potenziare il controllo esercitato dal comitato di vigilanza, segnatamente per verificare il rispetto dell'obbligo di trasmettere informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli sviluppi in materia di applicazione delle garanzie procedurali e di durata delle indagini. Risulta inoltre necessario instaurare una cooperazione tra il comitato di vigilanza e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, permettendo al comitato di vigilanza di riunirsi con rappresentanti di tali istituzioni nel quadro di un dialogo strutturato, ferma restando l'indipendenza dei suoi membri, ***in ogni caso nel rispetto dell'indipendenza delle istituzioni nel contesto giuridico dell'Unione europea.***

Motivazione

Risulta necessario preservare l'indipendenza delle istituzioni comunitarie, che non possono essere soggette al controllo di un organo amministrativo come l'OLAF.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento

sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹. In particolare, la Commissione deve essere delegata ad adottare determinate misure per l'applicazione del presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell'Ufficio. Poiché tali misure hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, nonché a completarlo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

¹ *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

Motivazione

E' opportuno precisare il quadro normativo di riferimento delle misure di attuazione del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio può avviare un'indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all'articolo 1. La decisione di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell'Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti

Emendamento

1. L'Ufficio può avviare un'indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all'articolo 1. La decisione di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell'Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti

conformemente all'articolo 11 bis e all'articolo 12, paragrafo 5. La decisione tiene conto altresì dell'impiego efficiente delle risorse dell'Ufficio e della proporzionalità delle misure da porre in essere.

conformemente all'articolo 11 bis e all'articolo 12, paragrafo 5. La decisione tiene conto altresì dell'impiego efficiente delle risorse dell'Ufficio e della proporzionalità delle misure da porre in essere. ***Possano essere tenute in considerazione anche denunce anonime, ove motivino adeguati indizi di reato.***

Motivazione

L'aggiunta serve per chiarire che è possibile avviare indagini anche sulla base di una denuncia anonima. L'anonimità non può essere una causa di esclusione in un contesto di efficace repressione di reati come la frode e la corruzione, altrimenti si presenta il rischio che le denunce non vengano presentate per il timore che sia reso pubblico il nome dell'autore.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell'Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o della Commissione.

Emendamento

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell'Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o della Commissione ***o del Parlamento europeo.***

Motivazione

Si vuole precisare che il direttore generale può avviare indagini esterne, oltre che su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, anche su richiesta del Parlamento europeo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Finché è in corso un'indagine interna dell'OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi **non devono** avviare un'indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

Emendamento

Anche quando è in corso un'indagine interna dell'OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi **possono** avviare un'indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti **che si impronti alla più ampia collaborazione con l'OLAF stesso.**

Motivazione

E' evidente che, da una parte, non si può vietare ad un'istituzione di procedere essa stessa ad un'indagine amministrativa nell'esercizio dei suoi poteri di controllo interno e che, dall'altra, l'obbligo di collaborazione è in perfetta sintonia con quel "dialogo strutturato" tra l'OLAF e le istituzioni di cui parla l'articolo 11 bis della proposta della Commissione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Non appena **emerge** da un'indagine **il possibile** coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l'interessato ne è informato, **sempre che ciò non danneggi** lo svolgimento dell'indagine.

Emendamento

2. Non appena **emergano** da un'indagine **seri indizi di** coinvolgimento **personale** di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l'interessato ne è informato **tramite apposita comunicazione a tal fine in cui si indicano con precisione i fatti addebitati, il titolo di coinvolgimento dell'interessato, le garanzie procedurali previste a suo favore e in particolare le modalità con cui può presentare le osservazioni e la documentazione che ritiene pertinenti. Possono essere previste deroghe qualora si ritenga che la trasmissione di tale comunicazione pregiudichi** lo svolgimento dell'indagine.

Motivazione

In caso di seri indizi di coinvolgimento, gli interessati devono essere informati tramite una comunicazione, nella quale devono figurare gli elementi sopra indicati onde consentire loro di reagire in modo appropriato. Si può derogare da una comunicazione se essa può pregiudicare lo svolgimento dell'indagine.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In ogni caso le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell'indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano. Nell'invito a formulare le proprie osservazioni dev'essere trasmessa all'interessato una sintesi di tali fatti. Essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio *nemo tenetur se detegere*.

Emendamento

In ogni caso le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell'indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano. Nell'invito a formulare le proprie osservazioni dev'essere trasmessa all'interessato una sintesi di tali fatti. Essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio *che nessuno è tenuto a rendere testimonianza contro se stesso*.

Motivazione

Il procedimento scritto è una garanzia essenziale nei paesi dell'Unione europea e il diritto di

non rendere testimonianza contro di sé è più ampio del diritto "nemo tenetur se detegere".

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Nei casi in cui **è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine** o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un'indagine esterna, di un'autorità nazionale competente, il direttore generale dell'Ufficio può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni. **Ne informa preventivamente il consigliere revisore, che emette un parere in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.** Nel caso di un'indagine interna, il direttore generale dell'Ufficio può adottare tale decisione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

Emendamento

Nei casi in cui **sussistano esigenze di confidenzialità delle indagini**, o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un'indagine esterna, di un'autorità nazionale competente, il direttore generale dell'Ufficio può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di **inviare la comunicazione di cui al secondo paragrafo ovvero di** invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni. Nel caso di un'indagine interna, il direttore generale dell'Ufficio può adottare tale decisione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata. **Le limitazioni ai diritti e alle garanzie della persona indagata previste dal presente articolo sono ammissibili solo se conformi al parere adottato preventivamente dal consigliere revisore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.**

Motivazione

Si precisa che le limitazioni ai diritti e alle garanzie della persona indagata previste dall'articolo 7 bis per esigenze di confidenzialità delle indagini o di coinvolgimento delle autorità nazionali sono ammesse solo se conformi al parere adottato preventivamente dal consigliere revisore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno **otto giorni** lavorativi; tale termine può essere ridotto con *l'accordo* della persona invitata al colloquio. Nell'invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L'Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio **emerge** che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. L'invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno **dieci giorni** lavorativi; tale termine può essere ridotto con **il consenso espresso** della persona invitata al colloquio. Nell'invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L'Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio **emergono indizi** che la persona sentita può essere coinvolta **in veste di testimone** nei fatti oggetto dell'indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Si prevede un termine a comparire ragionevolmente più ampio. Inoltre, dal momento che la persona direttamente coinvolta fruisce già di tali garanzie, si precisa che solo alla persona sentita come testimone che debba essere considerata come coinvolta nei fatti in questione si applicano le garanzie previste dal paragrafo 2 dell'articolo 7 bis.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e dalle disposizioni nazionali applicabili;

b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto.

Emendamento

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e **della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché** dalle **altre** disposizioni nazionali **o comunitarie** applicabili, **incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;**

b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto **dei deputati al Parlamento europeo e dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.**

Motivazione

Occorre indicare con maggiore precisione quali sono le fonti delle più ampie garanzie applicabili alla persona interessata da un'indagine.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 8 bis – comma 2

Testo della Commissione

Il direttore generale dell'Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi **che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto** o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di

Emendamento

Il direttore generale dell'Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi **in cui sussistano esigenze di confidenzialità delle indagini** o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di

competenza di un'autorità giudiziaria nazionale. Nel caso di un'indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, **e comunque solo se in conformità con il parere emesso a tal fine dal consigliere revisore.** Nel caso di un'indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

Motivazione

Occorre precisare che la comunicazione in questione può essere omessa solo se in conformità con il parere del consigliere revisore, il cui ruolo è appunto quello di presiedere al controllo del rispetto delle garanzie procedurali di partecipazione degli interessati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, l'Ufficio dà alla persona coinvolta nell'inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Emendamento

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, l'Ufficio dà alla persona coinvolta nell'inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma. ***Detto parere è trasmesso allo Stato membro e all'istituzione interessata assieme con le informazioni di cui al paragrafo 1. Alla persona interessata o a un delegato va concessa piena visione degli atti dell'indagine.***

Motivazione

Il parere espresso dall'interessato è una garanzia procedurale essenziale, anche se per iscritto. L'indipendenza delle istituzioni esige un'informazione sulle procedure in condizioni

uguali a quelle previste negli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consigliere revisore è invitato dal direttore generale dell'Ufficio a formulare un parere nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 7 *e* all'articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma. Egli può inoltre ricevere qualsiasi richiesta del direttore generale dell'Ufficio in relazione al controllo delle indagini.

Emendamento

4. Il consigliere revisore è invitato dal direttore generale dell'Ufficio a formulare un parere nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma *e all'articolo 8 bis, secondo comma*. Egli può inoltre ricevere qualsiasi richiesta del direttore generale dell'Ufficio in relazione al controllo delle indagini.

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 4, della proposta deve essere modificato in parallelo all'emendamento proposto all'articolo 8 bis, secondo comma.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15 bis

Testo della Commissione

Le misure di esecuzione in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell'Ufficio, **quali previste dal presente regolamento**, vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 2.

Emendamento

Le misure di esecuzione **del presente regolamento, specialmente** in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell'Ufficio, vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione **con controllo** di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 2.

Motivazione

La Commissione deve essere delegata ad adottare determinate modalità di applicazione del

presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell'Ufficio. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, nonché a completarlo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15 ter

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano **gli articoli 5 e 7** della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano ***l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7*** della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 8.

Motivazione

La Commissione deve essere delegata ad adottare determinate modalità di applicazione del presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell'Ufficio. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, nonché a completarlo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n°1073/1999 relativo alle Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	
Riferimenti	COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)	
Commissione competente per il merito	CONT	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 5.9.2006	
Relatore per parere Nomina	Giuseppe Gargani 14.9.2004	
Esame in commissione	29.5.2008	26.6.2008
Approvazione	9.9.2008	
Esito della votazione finale	+: 26	-: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strojž, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Victor Boștinaru, Renate Weber	